

Pubblicato il 29/12/2017

N. 00419/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00199/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Artco Servizi Coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Pauli, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria generale del Tar per il Fvg in Trieste, piazza Unità d'Italia 7;

*contro*

Egas - Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Stefania Masini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Della Porta in Trieste, via San Nicolo 23/D;

*nei confronti di*

Barbara B. Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo De

Luca e Marco Faggiano, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria generale del Tar per il Fvg in Trieste, piazza Unità d'Italia 7;

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato in data 30 giugno*

**2017:**

*per l'annullamento, previa sospensione cautelare:*

- a) della determinazione del Responsabile “*SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara*” di EGAS, dott.ssa Elena Pitton, n. 448 dd. 16.5.2017 ad oggetto «*ID16SER013 gara a procedura aperta per l'affidamento della gestione dei servizi mortuari presso gli enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva*», comunicata alla ricorrente a mezzo PEC in data 19.5.2017 e recante aggiudicazione di tutti i lotti alla controinteressata Cooperativa Sociale BARBARA B S.c.s., di Torino;
- b) dei verbali di gara n. 1 dd. 16.12.2016, n. 2 dd. 11.1.2017, n. 3 dd. 16.1.2017, n. 4 dd. 30.1.2017, n. 5 dd. 6.2.2017 e n. 6 dd. 24.2.2017, nelle parti meglio specificate in ricorso;
- c) della nota nota prot. 0001240/P/GEN/EGAS dd. 17.1.2017 ad oggetto “*Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi mortuari – ID16SER013 – Richiesta di chiarimento*”;
- d) della nota del RUP dd. 28.3.2017 (“*Preso d’atto dell’istruttoria per la valutazione della congruità dell’offerta presentata dalla cooperativa sociale Barbara B S.c.s.*”);
- e) per quanto di ragione, del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato, nelle parti e alle condizioni meglio specificate in ricorso;
- f) di tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenti;

*per la declaratoria della nullità e/o inefficacia*

del (o dei) contratto/i eventualmente nelle more stipulato/i in relazione alla procedura di gara de qua tra la Stazione appaltante e la controinteressata;

*nonché per il risarcimento*

dei danni tutti, patiti e patienti dalla ricorrente a fronte ed in conseguenza dell'operato della Amministrazione resistente nella procedura di selezione per cui è ricorso, con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni tutti cagionati alla ricorrente, con preferenza del ristoro in forma specifica (e segnatamente attraverso la aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente, in subordine la riedizione della procedura di gara).

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21 luglio 2017*

per le stesse domande già azionate col ricorso introduttivo

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Egas - Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi e della Barbara B. Società Cooperativa Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è la procedura aperta per l'affidamento della gestione, per la durata di 36 mesi (con eventuale rinnovo di pari durata), dei servizi mortuari presso gli enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia (ID16SER013), aggiudicata dall'EGAS alla Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s., giusta determinazione del Responsabile "S.C. Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara" n. 448 in data 16.5.2017.

La Artco Servizi Coop., seconda (ed unica ulteriore) graduata, ha dedotto, invero, l'illegittimità dell'aggiudicazione alla controinteressata, limitatamente ai lotti per cui ha presentato offerta (1, 2, 3 e 5), chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:

*Ricorso introduttivo depositato in data 30 giugno 2017*

1. *"Violazione di legge (art. 97 d.lgs. 18.4.2016, n. 50 in relazione al D.M. 13.2.2014) – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Travisamento ed errore di fatto – Mancata esclusione della concorrente per anomalia dell'offerta".*
2. *"Violazione di legge (art. 80 d.lgs. 18.4.2016, n. 50 – art. III.1.1. del Bando di Gara – art. 4 Disciplinare di gara) – Violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nei confronti della Stazione appaltante da parte del concorrente – Difetto di istruttoria e di motivazione – Illegittimità propria e derivata".*
3. *"Violazione di legge (art. 83, co. 9 d.lgs. 18.4.2016, n. 50 – artt. 4, 5 e 8 del Disciplinare di gara) – Violazione della par condicio tra i concorrenti alla gara".*

In via di estremo subordine

4. “*Violazione di legge (art. 95 d.lgs. 18.4.2016, n. 50) – Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione – Illegittimità propria e derivata*”.

*Ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 luglio 2017*

5. “*Violazione di legge (art. 97 d.lgs. 18.4.2016, n. 50 in relazione al D.M. 13.2.2014) – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Travisamento ed errore di fatto – Mancata esclusione della concorrente per anomalia dell’offerta*” (n. 1 nella numerazione della ricorrente).

6. “*Violazione di legge (art. 80 d.lgs. 18.4.2016, n. 50 – art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – art. 4 Disciplinare di gara) – Violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nei confronti della Stazione appaltante da parte del concorrente – Difetto di istruttoria e di motivazione – Illegittimità propria e derivata*” (n. 2 nella numerazione della ricorrente).

Ha chiesto, inoltre, la declaratoria della nullità e/o inefficacia del (o dei) contratto/i eventualmente stipulato/i nelle more tra la Stazione appaltante e la controinteressata, nonché il risarcimento dei danni tutti, patiti e *patiendi*, con conseguente condanna dell’Amministrazione al loro ristoro in forma specifica (e segnatamente attraverso la aggiudicazione dell’appalto e, in subordine, attraverso la riedizione della procedura di gara).

L’Egas e la controinteressata Cooperativa Sociale Barbara B, costituite con separate memorie, hanno svolto diffuse controdeduzioni e concluso per la reiezione delle domande azionate.

Rinviata al merito l’istanza cautelare, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2017, in vista della quale le parti hanno affidato alle rispettive memorie le loro conclusive difese.

Hanno fatto seguito le relative repliche.

Dopo la discussione, è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti non sono fondati.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo, parte ricorrente lamenta la mancata esclusione di Barbara B per illegittimità del giudizio di congruità della sua offerta sotto due profili: a) perché il valore indicato dalla medesima come tasso INAIL sarebbe insostenibile; b) perché nelle giustificazioni fornite non sarebbe stato adeguatamente tenuto conto delle assenze retribuite dei lavoratori.

Tali censure non meritano accoglimento.

In giurisprudenza (tra le più recenti Consiglio di Stato, sez. III, 13 settembre 2017, n. 4336; id., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2228) è stato ripetutamente e condivisibilmente affermato che:

a) nelle gare pubbliche il giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad un'autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci (Cons. Stato, Sez. V, 17/11/2016, n. 4755; Sez. III, 6/2/2017, n. 514). Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla pubblica amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione, in esercizio di discrezionalità tecnica (cfr., *ex multis*, Cons. St., Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963). Il vaglio del giudice amministrativo sulle giustificazioni presentate dal soggetto sottoposto al giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta è limitato al riscontro di errori di valutazione evidenti e gravi restando

per il resto la capacità di giudizio confinata entro i confini dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità (cfr. *ex plurimis*, Cons. Stato A.P. 29/12/2012 n. 36; Sez. V 26/9/2013 n. 4761);

b) il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto;

c) nel caso di esito positivo del giudizio di anomalia, la giurisprudenza è costante nel ritenere non necessaria una motivazione analitica (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato Sez.V 17/1/2014 n. 162);

d) al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 13/2/2017, n. 607 e 25/1/2016, n. 242; Sez. III, 22/1/2016, n. 211 e 10/11/2015, n. 5128).

La difesa di Egas ha, inoltre, opportunamente ricordato nella memoria depositata in data 11 luglio 2017 che *“non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti particolari che riguardano le diverse imprese, con la conseguenza che, ai fini di una valutazione sulla congruità dell'offerta, la stazione appaltante deve tenere conto anche delle possibili economie che le diverse singole imprese possono conseguire (anche con riferimento al*

*costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi”; e, parimenti, che “un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata” (Cons. Stato, Sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5597, resa proprio con riferimento a una gara bandita dallo stesso EGAS), precisando anche che le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche (Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501), e non attengono al trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce il divieto di giustificazione di cui all’art. 97, co. 6, d.lgs. n. 50/2016.*

Nel caso di specie, con apprezzamento tecnico che il Collegio reputa insindacabile sotto il profilo del merito, la stazione appaltante, alla luce delle giustificazioni fornite dalla cooperativa Barbara B, ha ritenuto, tuttavia, congrue le varie voci di costo da quest’ultima indicate e, nel complesso, non anomala l’offerta dalla medesima presentata.

In particolare, per quanto concerne il tasso Inail del 26 per mille indicato dalla controinteressata è palese che l’Egas ha tenuto doverosamente conto non solo del fatto che l’appalto non attiene alla prestazione di servizi cimiteriali (per il quale si applica la voce di tariffa 0321), ma di servizi mortuari all’interno delle strutture ospedaliere del S.S.N. (sussumibile nella voce di tariffa 0322 *“Imprese di pompe funebri”* ove il tasso medio INAIL è del 33 per mille), ma anche e soprattutto che la medesima gode, in effetti, della riduzione del tasso INAIL (addirittura pari al 17 per mille), in quanto in

possesso della certificazione in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Barbara B, che ha dichiarato di applicare il CCNL Pulizie/Multiservizi con riferimento ai lotti nn. 1 e 2 e il CCNL Cooperative sociali con riferimento ai lotti nn. 3 e 5, ha, invero, chiarito nelle giustificazioni prodotte che *“altra nostra peculiarità che incide positivamente sulla struttura dei costi è la riduzione del tasso INAIL applicato rispetto alla media per settore di rischio ... in quanto certificati OHSAS 18001:2007 ed in quanto, durante gli anni di gestione delle celle friulane, la scrivente ha registrato un numero di infortuni sul lavoro pari a zero (con l’addizionale ricaduta positiva sul costo medio di un’ora lavorata per omesse sostituzioni di personale di ruolo assente per infortunio)”* (vedi pag. 3 giustificativi offerta Barbara B - all. 13, 14, 15 e 16 fascicolo doc. ricorrente).

Quanto, invece, all’ulteriore profilo oggetto di contestazione ovvero all’asserita mancata considerazione delle giornate di assenza dei lavoratori impiegati nell’appalto, deve, invero, convenirsi con quanto evidenziato dalla difesa di Egas ovvero che, in generale, l’indicazione di un numero di ore di assenza inferiore a quello tabellare è ritenuta legittima dalla giurisprudenza (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 17 marzo 2017, n. 443 e TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 3 agosto 2016, n. 2023, che ha ritenuto correttamente giustificato proprio lo scostamento rispetto alle tabelle ministeriali con riferimento ai dati storici dell’azienda).

Nel caso di specie, non appare, quindi, irragionevole la circostanza che l’Egas abbia ritenuto attendibile l’offerta della controinteressata, che, assumendo a riferimento il proprio dato storico relativo a servizi analoghi già attualmente svolti nella regione Friuli Venezia Giulia, ha

calcolato una percentuale di ore annue mediamente lavorate pari all'84,64% (all. 10 – fascicolo doc. EGAS) ovvero un valore leggermente superiore a quello ritraibile dalle tabelle ministeriali di riferimento, che per i servizi di pulizia/multiservizi del luglio 2013 (riferimento per le offerte di Barbara B nei lotti nn. 1 e 2) prevede una percentuale di ore annue mediamente lavorate pari 75,71% (ore annue teoriche 2088 - ore annue mediamente lavorate 1581), nel mentre per le cooperative sociali (dato del maggio 2013 riferimento per le offerte di Barbara B nei lotti nn. 3 e 5) prevede una percentuale pari al 78,34% (ore annue teoriche 1976 - ore annue mediamente lavorate 1548).

Il motivo va, quindi, respinto.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'omessa dichiarazione da parte di Barbara B dell'acquisizione di un ramo d'azienda nell'anno antecedente il termine per la presentazione delle offerte, evidenziando i nominativi degli amministratori della cedente e il possesso dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 in capo a questi ultimi.

Il motivo è privo di pregio.

Pare, invero, sufficiente evidenziare che *“la mancata dichiarazione di assenza di pregiudizi penali in capo all'impresa cedente comporta senz'altro l'esclusione dalla gara della cessionaria solo se ciò è espressamente previsto dalla lex specialis”* (Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2017, n. 1373), oppure solamente se vi sia la prova che *“gli amministratori (anche cessati nel triennio, ora nell'anno antecedente la presentazione della dichiarazione) per i quali sia stata omessa la dichiarazione hanno in concreto riportato pregiudizi penali non dichiarati nella presentazione dell'offerta”* (Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2015 n. 18).

La stessa Adunanza Plenaria ha, del resto chiarito, che *“resta altresì fermo – tenuto anche conto della non univocità delle norme circa l’onere del cessionario – che in caso di mancata presentazione della dichiarazione e sempre che il bando non contenga al riguardo una espressa comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione”* (Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 10).

Nel caso di specie, è, però, pacifico che la disciplina di gara non conteneva un’espressa comminatoria in tal senso e che gli amministratori della cedente non si trovano, in ogni caso, in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come comprovato dalle dichiarazioni dimesse in questa sede dalla difesa della controinteressata (all. 16 – fascicolo doc. Barbara B).

Anche tale motivo va, pertanto, respinto.

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che la stazione appaltante avrebbe consentito alla controinteressata Barbara B di integrare e/o modificare la propria offerta, a suo avviso, originariamente formulata in termini non comprensibili né correttamente valutabili.

Sul punto, pare, invero, sufficiente richiamarsi alle puntuali controdeduzioni difensive dell’Egas (vedi pagg. 12, 13 e 14 memoria in data 11 luglio 2017) e ai precisi riscontri documentali dalla medesima indicati, che danno sufficiente dimostrazione dell’infondatezza delle censure di parte ricorrente.

Dai medesimi è, infatti, agevole rilevare che la stazione appaltante si è limitata, del tutto legittimamente e coerentemente con la previsione di cui all’art. 8 del Disciplinare di gara (*“La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall’EGAS, laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti eventuali chiarimenti in merito*

*all'offerta presentata ritenuti necessari per una più precisa valutazione della stessa*”), non impugnata da parte ricorrente, a chiedere unicamente chiarimenti alla controinteressata rispetto a quanto già dalla medesima indicato nella propria offerta (in particolare in relazione al *“Piano della formazione continua del personale”*) e che, ottenutigli, ha potuto tranquillamente procedere con l'attività valutativa di competenza, senza aprire in alcun modo a indebite e non consentite modifiche e/o integrazioni.

Con il quarto motivo di ricorso, proposto in via di mero subordine, la Artco ha, poi, chiesto l'annullamento dell'intera procedura di gara, lamentando l'illegittimità della prevista incidenza ponderale del fattore prezzo ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 19 c.s.a.), a suo avviso, idonea a svilire il pur previsto confronto sugli aspetti qualitativi. Ritiene, invero, che la prevalenza attribuita al prezzo (fino a 60 punti) rispetto alla qualità tecnica (fino a 40 punti) confliggerebbe con il criterio di aggiudicazione prescelto, tale di per sé da richiedere la valutazione in primo luogo degli elementi qualitativi, come ora sancito in termini espressi dal comma 10-bis dell'art. 95 d.lgs. n. 50/2016, inserito dall'art. 60, comma 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Anche tale motivo s'appalesa, però, privo di apprezzabile pregio.

Sfugge, in primo luogo, in che modo il previsto riparto dei punti tra offerta tecnica e offerta economica possa avere avuto ripercussioni pregiudizievoli sul conseguimento dell'appalto da parte della ricorrente, al punto da potere radicare il suo interesse a chiedere addirittura l'annullamento *in parte qua* della disciplina di gara e la sua necessaria riedizione, dato che la medesima, nella valutazione dell'offerta tecnica, ha ottenuto, in ciascun lotto, punteggi

notevolmente inferiori a quelli dell'aggiudicataria Barbara B (lotto 1: BARBARA B punti 40 - ARTCO punti 32,77; lotto 2: BARBARA B punti 40 - ARTCO punti 27,71; lotto 3: BARBARA B punti 40 - ARTCO punti 30; lotto 5: BARBARA B punti 40 - ARTCO punti 27,71).

Sicché – è palese – un diverso riparto dell'incidenza ponderale dei fattori qualitativi e economici non avrebbe potuto che favorire ulteriormente l'aggiudicataria, ma in nessun caso l'odierna ricorrente.

In ogni caso, non può trascurarsi di considerare che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs 19 aprile 2017, n. 56, che ha introdotto il comma 10-bis all'art. 95 d.lgs. 50/2016 e che non si applica *ratione temporis* alla procedura in esame, non esisteva un tetto massimo per il punteggio economico, fermo restando il divieto di cui alle linee guida n. 2 dell'ANAC di attribuire a ciascuna componente un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito ad altri elementi da tenere in considerazione.

Nel caso di specie, il riparto dei punti tra offerta tecnica e offerta economica, notoriamente espressivo della discrezionalità tecnica riconosciuta alla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 24 luglio 2014, n. 3940; Cons. Stato, Sez. V 17 marzo 2015, n. 1371), non appare, però, irragionevole, in quanto comunque in grado di far adeguatamente salva l'effettiva incidenza, ai fini della valutazione complessiva, degli aspetti qualitativi del servizio, che non pare, peraltro, connotato da particolare complessità.

In quanto tale, si sottrae, pertanto, al sindacato di questo giudice (Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2013, n. 3239; Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1668; Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257).

Anche tale motivo va, in definitiva, disatteso.

Con il quinto motivo (primo motivo del ricorso per motivi aggiunti), la ricorrente deduce ulteriori profili di asserita anomalia dell'offerta della controinteressata, che, a suo avviso, avrebbero dovuto comportarne l'esclusione dalla procedura di gara.

Contesta, in particolare, la congruità dell'offerta medesima sulla scorta delle risultanze di una relazione consulenziale dimessa in giudizio dall'aggiudicataria (relazione rag. Emanuela Pisano in data 5 luglio 2017 – all. 17 fascicolo doc. Barbara B), nonché in considerazione dell'aliquota INPS dichiarata.

Il motivo è privo di pregio, atteso che, come già evidenziato nel corso della disamina del primo motivo di ricorso, vertente su analoghi profili, l'offerta della Barbara B è stata giudicata, nel complesso, congrua. alcuna rilevanza può, quindi, assumere, ai fini di tale giudizio, qualche lieve scostamento, viepiù laddove, come nel caso di specie, viene contestato sulla scorta di una relazione dimessa dalla ricorrente per tutt'altra finalità, peraltro appena nella presente sede giurisdizionale, che non è stata, quindi, in alcun modo presa in considerazione dalla stazione appaltante ai fini della valutazione dell'attendibilità e sostenibilità tecnico/economica dell'offerta dell'aggiudicataria.

Per quanto riguarda, invece, l'asserita applicazione di un'aliquota INPS non corretta, il Collegio non può esimersi dal rilevare, invece, la tardività della censura, laddove, per l'appunto, mirata a far emergere l'irragionevolezza del giudizio di congruità.

Barbara B ha dichiarato, infatti, in sede di offerta l'aliquota INPS che avrebbe applicato ai lavoratori.

Avuto riguardo alla lettura che parte ricorrente ha offerto sin dal ricorso introduttivo dei dati dell'offerta dell'aggiudicataria pare,

dunque, potersi ritenere che al 19 giugno 2017, data di redazione del ricorso medesimo, ne avesse avuto già completa conoscenza e contezza.

Ne deriva che la censura in questione, introdotta per la prima volta col ricorso per motivi aggiunti notificato a mezzo pec il 21 luglio 2017, è da ritenersi irrimediabilmente tardiva.

Con il sesto motivo (secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti), parte ricorrente integra le doglianze svolte col secondo motivo, soffermandosi, in particolare, a denunciare l'illegittimità della mancata esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria, in quanto, in relazione all'acquisizione di un ramo d'azienda nell'anno antecedente il termine per la presentazione delle offerte, avrebbe comunque reso una dichiarazione inveritiera, laddove ha, per l'appunto, dichiarato che *"nessun soggetto è cessato dalla carica"*.

La doglianza è tardiva e soggiace alla declaratoria d'irricevibilità.

Deve, invero, convenirsi con la difesa dell'Egas, laddove, nella memoria dimessa in vista dell'odierna udienza, ha opportunamente evidenziato che *"La dichiarazione resa da BARBARA B era già in possesso della ricorrente al momento della proposizione del ricorso introduttivo, tanto che la stessa ARTCO la ha prodotta in giudizio (cfr. doc. 7 della ricorrente). Anche il verificarsi della cessione del ramo d'azienda alla ICFA S.r.l., di cui erano amministratori i sig.ri Anello, era ben nota alla ricorrente, che vi ha fondato il secondo motivo del ricorso introduttivo (cfr. pp. 10-12 del ricorso e doc.ti 20, 21 e 22 depositati dalla ricorrente). Sinora, però, ARTCO nulla ha eccepito in merito alla asserita violazione del d.P.R. n. 445/2000"*.

Prive di apprezzabile pregio sono, peraltro, le controdeduzioni difensive sviluppate in merito a tale rilievo da parte ricorrente nella memoria di replica, atteso che, avuto riguardo a quanto ora

contestato ovvero la veridicità della dichiarazione di Barbara B che *“nessun soggetto è cessato dalla carica”* e a quanto argomentato dalla ricorrente medesima nel ricorso introduttivo, a pagg. 10 e 11, in merito alla cessione del ramo d'azienda (*“BARBARA B, così come è dato evincere dalla disamina delle visure camerali, è stata interessata da una operazione straordinaria (cessione di ramo di azienda), in forza della quale ha acquisito un ramo aziendale dalla società I.C.F.A. S.r.l., con sede in Beinasco (TO), Strada Rotta Palmero 10, C.F. e P.IVA 07916150019. Ciò è avvenuto in data 31.3.2016, con atto assunto a protocollo TO-2016-51554 del 19.4.2016 e rogato dal Notaio dott. Roberto Grassi Reverdini in Torino”*) è evidente che ARTCO era in possesso già in quel momento di tutti gli elementi necessari per contestare, occorrendo, la non veridicità della dichiarazione resa dalla controinteressata ai fini della partecipazione alla gara.

Il motivo va, quindi, dichiarato irricevibile.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti vanno, in definitiva, rigettati e/o dichiarati, in parte, irricevibili nei sensi dianzi precisati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta e/o dichiara, in parte, irricevibili nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione.

Condanna la società ricorrente al pagamento a favore dell'Egas e della controinteressata Barbara B delle spese di lite, che vengono

liquidate in complessivi € 4.000,00 (€ 2.000,00 a favore di ciascuno),  
oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità  
amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre  
2017 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Manuela Sinigoi**

**IL PRESIDENTE**  
**Oria Settesoldi**

**IL SEGRETARIO**